

PER LA FORMAZIONE DELLE DUE NUOVE CAMERE

Come saranno eletti il 7 giugno i 590 deputati e i 237 senatori

A Montecitorio siederanno 16 deputati in più, mentre a Palazzo Madama verranno a mancare i senatori di diritto - Legge truffa e proporzionale uninominale

Il 7 e l'8 giugno prossimo gli elettori italiani si receranno alle urne per eleggere il nuovo Parlamento Nazionale. Come stabilisce la Costituzione, il Parlamento è composto da due assemblee: la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. La Camera dei deputati è eletta in ragione di un deputato per ogni ottantamila abitanti e per frazione superiore a quarantamila. La vecchia Camera era composta di 574 deputati. Ma poiché dal censimento eseguito nel 1951 è risultato un aumento della popolazione, i nuovi deputati saranno sedici in più dei vecchi e cioè 590.

Agli effetti delle elezioni il territorio nazionale è suddiviso in trentuno circoscrizioni. Ad ognuna di queste circoscrizioni è assegnato un determinato numero di deputati, in proporzione alla popolazione. Ma poiché le variazioni della popolazione non sono avvenute in modo uniforme in tutto il territorio

della Repubblica, vi saranno delle circoscrizioni che avranno lo stesso numero di deputati, circoscrizioni che avranno un numero maggiore e una circoscrizione, quella di Cuneo, Alessandria, Asti, che ne avrà uno in meno perché la sua popolazione è diminuita. Nessuno è però in grado di stabilire se le variazioni del numero dei deputati assegnati alle diverse circoscrizioni siano state eseguite rispettando i dati del censimento perché il governo non ha voluto specificare circoscrizione per circoscrizione le oscillazioni della popolazione. È probabile quindi che anche l'assegnazione dei seggi alle diverse circoscrizioni sarà avvenuta secondo criteri arbitrari. Ma questo non è uno degli arbitri e delle mostruosità contenute nella legge elettorale.

Allo stato dei fatti, non resta che prendere atto delle variazioni decise dall'ultimo censimento. I 590 seggi saranno ripartiti in questo modo:

Infatti se la D.C. ottenesse anche solo il 38 per cento dei voti, otterrebbe da sola la maggioranza assoluta dei deputati, grazie ai voti dei satelliti socialdemocratici, liberali e repubblicani.

La trappola d. e.

I risultati di questo furto, nelle singole circoscrizioni, sarebbero anche più mostruosi. Infatti se i quattro conquistassero il premio di maggioranza otterrebbero più seggi dell'Opposizione, anche nelle circoscrizioni nelle quali l'Opposizione detiene la maggioranza schiacciante dei suffragi.

Per impedire questo ladrocinio c'è un solo mezzo, lo si impedisce con la legge elettorale. Il partito di maggioranza non ha fatto nulla per modificare il suo fine. Il vecchio Senato era composto di 237 senatori eletti e di quasi un centinaio di senatori di diritto, di cui cinque nominali a vita (il Presidente della Repubblica e uno, l'on. De Nicola, senatore a vita perché ex Capo dello Stato). Dal nuovo Senato scompariranno i senatori di diritto, ad eccezione naturalmente dell'on. De Nicola e del senatore a vita. A differenza della Camera, i senatori eletti saranno però in numero eguale a quelli che facevano parte del disciolto Senato. Lo scioglimento repentino dell'Assemblea di Palazzo Madama ha impedito infatti che venissero aumentati i seggi di senatori, in conseguenza dello aumento della popolazione. Si avrà quindi questo assurdo: mentre la Camera sarà composta dal numero di deputati in ragione di un deputato (uno ogni 80 mila abitanti o frazione superiore a 40 mila) il Senato sarà formato da un numero di senatori inferiore al numero previsto dalla precedente legge della Repubblica (uno ogni 200 mila abitanti o frazione superiore a 100 mila). Se la legge elettorale fosse stata aggiornata, come era doveroso, gli elettori avrebbero dovuto eleggere 243 senatori. Ne eleggeranno invece soltanto 237.

È l'elezione del Senato, il territorio elettorale è suddiviso in 237 collegi, uno per ogni senatore da eleggere. La suddivisione dei collegi tra le varie regioni è la seguente:

Infatti se la D.C. ottenesse anche solo il 38 per cento dei voti, otterrebbe da sola la maggioranza assoluta dei deputati, grazie ai voti dei satelliti socialdemocratici, liberali e repubblicani.

La trappola d. e.

I risultati di questo furto, nelle singole circoscrizioni, sarebbero anche più mostruosi. Infatti se i quattro conquistassero il premio di maggioranza otterrebbero più seggi dell'Opposizione, anche nelle circoscrizioni nelle quali l'Opposizione detiene la maggioranza schiacciante dei suffragi.

Per impedire questo ladrocinio c'è un solo mezzo, lo si impedisce con la legge elettorale. Il partito di maggioranza non ha fatto nulla per modificare il suo fine. Il vecchio Senato era composto di 237 senatori eletti e di quasi un centinaio di senatori di diritto, di cui cinque nominali a vita (il Presidente della Repubblica e uno, l'on. De Nicola, senatore a vita perché ex Capo dello Stato). Dal nuovo Senato scompariranno i senatori di diritto, ad eccezione naturalmente dell'on. De Nicola e del senatore a vita. A differenza della Camera, i senatori eletti saranno però in numero eguale a quelli che facevano parte del disciolto Senato. Lo scioglimento repentino dell'Assemblea di Palazzo Madama ha impedito infatti che venissero aumentati i seggi di senatori, in conseguenza dello aumento della popolazione. Si avrà quindi questo assurdo: mentre la Camera sarà composta dal numero di deputati in ragione di un deputato (uno ogni 80 mila abitanti o frazione superiore a 40 mila) il Senato sarà formato da un numero di senatori inferiore al numero previsto dalla precedente legge della Repubblica (uno ogni 200 mila abitanti o frazione superiore a 100 mila). Se la legge elettorale fosse stata aggiornata, come era doveroso, gli elettori avrebbero dovuto eleggere 243 senatori. Ne eleggeranno invece soltanto 237.

È l'elezione del Senato, il territorio elettorale è suddiviso in 237 collegi, uno per ogni senatore da eleggere. La suddivisione dei collegi tra le varie regioni è la seguente:

CIRCOSCRIZIONI	SEGGI ASSIGNATI
1) Torino, Novara, Vercelli	28 (27)
2) Cuneo, Alessandria, Asti	16 (17)
3) Genova, Imperia, La Spezia, Savona	39 (38)
4) Milano, Pavia	38 (35)
5) Como, Sondrio, Varese	15 (14)
6) Brescia, Bergamo	19 (19)
7) Mantova, Cremona	10 (10)
8) Trento, Bolzano	9 (9)
9) Verona, Padova, Vicenza, Rovigo	29 (29)
10) Venezia, Treviso	17 (17)
11) Udine, Belluno, Gorizia	15 (14)
12) Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì	25 (24)
13) Parma, Modena, Piacenza, Reggio Emilia	20 (20)
14) Firenze, Pistoia	14 (14)
15) Pisa, Livorno, Lucca, Massa Carrara	13 (13)
16) Siena, Arezzo, Grosseto	10 (10)
17) Ancona, Pesaro, Macerata, Ascoli Piceno	17 (17)
18) Foggia, Termoli, Isernia	12 (12)
19) Roma, Viterbo, Latina, Frosinone	40 (37)
20) Aquila, Pescara, Chieti, Teramo	16 (16)
21) Campobasso	5 (5)
22) Napoli, Caserta	33 (33)
23) Benevento, Avellino, Salerno	21 (21)
24) Bari, Foggia	23 (22)
25) Lecce, Brindisi, Taranto	17 (16)
26) Potenza, Matera	8 (7)
27) Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria	26 (25)
28) Catania, Messina, Siracusa, Ragusa, Enna	28 (28)
29) Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta	28 (27)
30) Cagliari, Sassari, Nuoro	16 (15)
31) Val d'Aosta	1 (1)
TOTALE	590 (574)

(Le cifre tra parentesi indicano il numero dei deputati assegnati ad ogni circoscrizione nella precedente Camera).

REGIONI	SENATORI DA ELEGGERE
Piemonte	17
Val d'Aosta	1
Lombardia	1
Trentino Alto Adige	2
Veneto	2
Friuli Venezia Giulia	6
Liguria	6
Emilia Romagna	17
Toscana	13
Umbria	6
Marche	7
Lazio	7
Abruzzo	2
Molise	2
Puglia	21
Basilicata	2
Calabria	10
Sicilia	22
Sardegna	6
Totale	237

Come si vede, nelle prossime elezioni le circoscrizioni di Genova-Imperia-La Spezia-Savona, Brescia-Bergamo-Mantova-Cremona, Trento-Bolzano, Verona-Padova-Vicenza-Rovigo, Ferrara-Ravenna-Reggio Emilia, Firenze-Pistoia, Pisa-Livorno-Lucca-Massa Carrara, Siena-Arezzo-Grosseto, Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno, Foggia-Teramo-Isernia, Pescara-Chieti-Teramo, Campobasso, Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna avranno lo stesso numero di deputati della precedente Camera. Le circoscrizioni di Torino-Novara-Vercelli, Udine-Belluno-Gorizia-Venezia-Treviso, Padova-Vicenza-Rovigo, Ancona-Pesaro-Macerata-Ascoli Piceno, Pescara-Chieti-Teramo, Campobasso, Catania-Messina-Siracusa-Ragusa-Enna avranno invece un deputato in meno.

Gli elettori

Chi eleggerà i deputati? Tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età e cioè che hanno compiuto 21 anni entro il 7 giugno. I senatori, invece, sono eletti soltanto dai cittadini, uomini e donne, che abbiano superato i 25 anni di età. Sono esclusi dal diritto di voto coloro che siano stati dichiarati incapaci civilmente, coloro che abbiano riportato una condanna penale irrevocabile che comporti l'esclusione dai diritti politici e coloro che le leggi considerano indegni moralmente. Tra queste categorie di esclusi dai diritti di voto sono compresi, come è naturale, coloro che sono stati condannati per reati elettorali.

Come vengono eletti i deputati? Qui entra in gioco il meccanismo della legge truffaldina. I partiti possono appoggiarsi tra loro e se la somma dei voti raccolti dai partiti apparenziali supera il numero dei seggi, i deputati saranno eletti in base a questo sistema. I senatori, invece, sono eletti soltanto dai cittadini, uomini e donne, che abbiano superato i 25 anni di età. Sono esclusi dal diritto di voto coloro che siano stati dichiarati incapaci civilmente, coloro che abbiano riportato una condanna penale irrevocabile che comporti l'esclusione dai diritti politici e coloro che le leggi considerano indegni moralmente. Tra queste categorie di esclusi dai diritti di voto sono compresi, come è naturale, coloro che sono stati condannati per reati elettorali.

Come vengono eletti i deputati? Qui entra in gioco il meccanismo della legge truffaldina. I partiti possono appoggiarsi tra loro e se la somma dei voti raccolti dai partiti apparenziali supera il numero dei seggi, i deputati saranno eletti in base a questo sistema. I senatori, invece, sono eletti soltanto dai cittadini, uomini e donne, che abbiano superato i 25 anni di età. Sono esclusi dal diritto di voto coloro che siano stati dichiarati incapaci civilmente, coloro che abbiano riportato una condanna penale irrevocabile che comporti l'esclusione dai diritti politici e coloro che le leggi considerano indegni moralmente. Tra queste categorie di esclusi dai diritti di voto sono compresi, come è naturale, coloro che sono stati condannati per reati elettorali.

La scelta dei 237 senatori avviene in seguito a elezioni. In ognuno dei 237 collegi si presentano i vari candidati. I candidati della stessa partito o di partiti affini possono collegarsi tra loro. Il candidato che raggiunge almeno il 65 per cento dei voti è proclamato eletto immediatamente e i voti conseguiti dagli altri candidati vengono annullati. Se nessuno - come è probabile - raggiunge il 65 per cento dei voti, la ripartizione dei seggi nelle varie regioni avviene secondo il sistema proporzionale. Si sommano cioè i voti raccolti dai vari candidati collegati tra loro e si assegna, alla condizione che non debba essere trasferita in altro luogo.

Risulta, poi - in Palazzo Vecchio - che le tratte di accordi fra il comune di Firenze e quello di Urbino non sono interrotte, ma continuano per giungere ad una definizione.

Tenta di avvertire il padrone

AREZZO, 4. - Il 26 marzo in località Serraglio presso Arezzo si è consumata una brutta azione di omicidio. Il colpevole è stato ucciso. Si tratta di un omicidio di cui si sta parlando in questi giorni.

Situazione grave per Firenze e Grosseto

DJAKARTA, 4. - La situazione si è fatta sempre più allarmante. Il governo è stato costretto a prendere misure di emergenza per far fronte alla crisi.

Firenze e Urbino in lotta per "La muta"

Attese per le decisioni del Consiglio di Stato - Trattative in corso fra i due Comuni

FIRENZE, 4. - A proposito delle discussioni svoltesi in Consiglio di Stato il 31 marzo scorso, sulla questione di "La muta" di Raffaello, a Palazzo Vecchio si fa notare che la decisione dell'alto collegio non è ancora conclusa. In ogni caso, non si può ancora pronunciare sul punto fondamentale del legittimo interesse del comune di Firenze e del territorio a far valere le disposizioni del "Patto di famiglia". Com'è noto, è in virtù di tale "patto" che l'electricità per la città di Firenze è stata fornita dalla centrale di Montedison, e non dalla centrale di Grosseto. La decisione del Consiglio di Stato è attesa con ansia da entrambi i comuni.

Per la presentazione delle liste e delle candidature elettorali

Il contrassegno del Partito - I collegamenti - Tutte le operazioni preparatorie dovranno essere condotte a termine entro le ore 16 del 45° giorno anteriore al 7 giugno - L'ufficio elettorale della direzione del P.C.I.

Contrassegno del Partito

Il Partito Comunista Italiano si presenta alle elezioni politiche con il contrassegno riprodotto in prima pagina del giornale e descritto: «Falce, martello e stella a cinque punte su bandiera tricolore con 56 linee orizzontali e sovrapposta ad altra bandiera a tre bande verticali di cui quella esterna tricolore, l'una con 12 linee oblique, l'altra con 14 linee verticali, con sotto la scritta P.C.I. - più brevemente - il simbolo ufficiale del Partito - il numero del contrassegno adottato, senza variazione alcuna, in tutte le circoscrizioni (art. 16 T. U. 5 febbraio 1948 n. 26).

Un modello di tale contrassegno, con la relativa descrizione riportata per intero tra virgolette, dovrà essere presentato insieme con la lista dei candidati per ciascuna circoscrizione, unitamente alla dichiarazione che esso contrassegno è stato depositato presso il Ministero e che con esso la lista intende distinguersi dai collegati con il collegio unico nazionale (art. 12).

Elezioni della Camera dei Deputati

Il termine per la presentazione delle liste e del contrassegno è fissato per il 16 del 45° giorno anteriore al giorno della votazione (articolo 12).

Alle liste, che devono comprendere un numero di candidati uguale al numero dei deputati da eleggere nel collegio, con indicazione del loro nome, cognome, paternità e luogo di nascita (articolo 10), devono essere allegati i seguenti documenti:

a) le dichiarazioni di accettazione della candidatura sottoscritte da ciascun candidato con firma autentica da un sindaco o da un notaio, le cui firme devono essere legalizzate secondo le usanze vigenti (art. 10);

b) i certificati di nascita di ogni candidato, legalizzati se usati fuori sede (art. 12);

c) è opportuno allegare, per ciascun candidato, anche il certificato di iscrizione alle liste elettorali.

d) le dichiarazioni di presentazione delle liste firmate da non meno di 500 elettori non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio. E' opportuno che il numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei senatori si avvicini al massimo consentito senza però superarlo (art. 10).

Le firme degli elettori indicanti nome, cognome e paternità del sottoscrittore devono essere autenticate da un notaio o da un cancelliere di pretura, con l'indicazione del comune nel cui territorio l'elettore dichiara di essere iscritto (art. 12).

Prima che i firmatari sottoscrittano è necessario controllare che gli stessi non abbiano fatto parte, da un anno, in quanto nessun elettore può sottoscrivere per più di una lista di candidati (art. 12).

e) i certificati comprovanti che i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista sono iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione (articolo 12).

Tali certificati, che possono essere anche collettivi, devono, nel numero dei